

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 45 - 914 / 2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI RUBIANA - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Rubiana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 78-06844 del 10/06/1991 e successivamente modificato con Varianti approvate con Deliberazioni G. R. n. 48-32976 del 14/03/1994 e n. 25-5789 del 05/02/1996, nonché con la Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 10-11920 del 08/03/2004;
- ha approvato, sette Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 52 del 27/12/2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 14/01/2019 (pervenuto il 16/01/2019), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17;

(Prat. n. VP 003/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.101 abitanti nel 1971, 1.220 abitanti nel 1981, 1.572 abitanti nel 1991, 2.046 abitanti nel 2001, 2.417 nel 2011 e 2.381 al 31/12/2017, dati che evidenziano un trend demografico in costante incremento fino al 2011 e una flessione nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale: 2.694 ettari in territorio di montagna, dei quali 8 ettari presentano pendenze inferiori al 5%; 457 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 2.229 ettari (83% circa del territorio), presentano pendenze superiori al 25%;
- capacità d'uso dei suoli: il 69% del territorio comunale (1.859 ettari) è coperto da aree boscate;
- è compreso nella Zona 6 "Valli Susa e Sangone" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "Bassa Val di Susa e Val Cenischia", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- insediamenti produttivi: non è compreso in alcun ambito di livello I o II individuato dal PTC2;
- infrastrutture viarie:
 - . è attraversato dalla S.P. 197 del Colle del Lys;
 - . è interessato dal progetto di viabilità 60 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - . è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Messa Vecchia e Messa Nuova;
 - . i dati sul dissesto idrogeologico indicano: 10 frane puntuali; frane areali per circa 4,8 ettari; dissesti lineari per 7,9 km; dissesti areali per 4,3 ettari;
 - . è classificato *sismico* ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in *classe 3* dalla D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (procedure punti 4, 5, 7, 8);
- tutela ambientale:
 - . parte del territorio comunale (164,1 ettari) è compreso nel Parco Naturale del Colle del Lys;
 - . è interessato da aree a vincolo paesaggistico per 22,9 ettari e da 2.076,2 ettari di aree da sottoporre a tutela paesaggistica;

dato atto che il P.R.G.C. del Comune di Rubiana, con la Variante Strutturale approvata con D.G.R. n. 10-11920 del 08/03/2004, risulta adeguato al P.A.I. ma privo degli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti (Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – D.Lgs. 49/2010 e DG.R. n. 64-7417 del 07/04/2014);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 52 del 27/12/2018 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente [cfr. *"Relazione illustrativa"*]:

- a) **Stralci di capacità edificatoria:** modifica della destinazione d'uso di 18 porzioni di aree che il Piano vigente classifica tra quelle *residenziali di completamento* (17 aree) e un'area a *parcheggio pubblico*; 13 aree assumono la *destinazione agricola* e 5 a *verde privato* che vengono disciplinate con il nuovo art. 7 quater delle Norme Tecniche di Attuazione; il complesso di tali modifiche comporta una diminuzione della capacità edificatoria residenziale pari a 8.822 mc;
- b) **Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per anziani** [cfr. *"Relazione Illustrativa"*, pagg. 29-36]:
loc. *Villaggio Ciarma*, modifica della destinazione d'uso di un'area di circa mq 4.200 da agricola a Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per anziani *"operante nell'ambito della programmazione regionale per la prestazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari. L'area è suddivisa dalla SP 197 in due sub-ambiti, uno da adibire a parcheggio, a valle della strada e l'altro, a monte, destinato a ospitare la struttura con il relativo corredo di spazi verdi. L'intervento è attuabile con permesso di costruire convenzionato unitario comprensivo di tutta l'area [...] L'area è interamente ricompresa in vincolo idrogeologico e ricade parzialmente nel vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/04, articolo 142, comma 1, lettera c (fascia di 150 m dal Torrente Messa) e lettera g (area boscata); [...] L'utilizzo dell'area destinata alla RSA (mq 3.000 circa) è regolato dalle seguenti prescrizioni: a) la consistenza volumetrica massima complessiva della struttura è fissata in 12.000 mc, all'interno dei quali, non più di 8.900 mc sono da adibire a locali residenziali e non meno di 2.000 mc a servizi sanitari e accessori; b) il complesso edilizio, non superiore a quattro piani fuori terra, deve inserirsi nella morfologia del terreno assecondandone l'acclività, con la realizzazione di terrazzamenti sovrapposti, in modo da limitare l'altezza dei fronti edilizi e l'emergenza della costruzione rispetto al profilo del versante."*. La cubatura a destinazione residenziale assegnata all'area deriva dagli stralci di aree edificabili; pertanto la Variante, non comporta incremento della capacità insediativa di P.R.G.C.; **[tale previsione di utilizzo di aree libere ad uso agricolo, in parte boscate, non è compatibile con il vigente PTC2 perché si pone in contrasto con le "prescrizioni che esigono attuazione" stabilite dall'art. 15 comma 1, in materia di contenimento del consumo di suolo e dell'art. 17 comma 5, "(...) nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate;"]**;
- c) **Aggiornamento del PRG rispetto all'effettivo stato di fatto dei luoghi:** trattasi di tre modifiche di limitata entità territoriale finalizzate al recepimento in cartografia delle attuazioni di P.R.G.C. intervenute o della presa d'atto di destinazioni d'uso in atto non coerenti con la classificazione di Piano;

Gli elaborati adottati e trasmessi comprendono:

- la verifica [dichiarata] dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- la sintesi della Verifica di assoggettabilità alla Vas;
- le verifiche di coerenza territoriali e paesaggistiche (con il PPR, il PTR e il PTC2);

- gli stralci cartografici del PPR, del PTR e del PTC2;
- la verifica di compatibilità idrogeologica dei contenuti della Variante;
- la dichiarazione di compatibilità della Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica;

La deliberazione di adozione contiene altresì la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

evidenziato che il Comune di Rubiana non ha avviato la procedura di definizione delle aree dense, di transizione e libere, ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. del vigente PTC2;

verificato che:

- *ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 11/2018 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";*

dato atto che la Variante adottata è sottoposta alla contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 ;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

visto il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (BURP n. 42-S1 del 19/10/2017, efficace dal 20/10/2017) ed in particolare le Norme di Attuazione per quanto applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **01 marzo 2019**;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., il Progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. del Comune di Rubiana, adottato con deliberazione C.C. n. 52 del 27 dicembre 2018, **presenta incompatibilità** con il **Piano**

Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*", **per le motivazioni di seguito esposte:**

- « **la previsione di una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) su aree libere e ad uso agricolo, in parte boscate, non è compatibile con il vigente PTC2 perché si pone in contrasto con le "prescrizioni che esigono attuazione" stabilite dall'art. 15 comma 1, in materia di contenimento del consumo di suolo e dell'art. 17 comma 5, "(...) nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate;"** »;
2. **che**, alla luce **dell'espressione di incompatibilità** sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la ... città metropolitana ... ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ... o i progetti sovracomunali approvati ..., la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*";
 3. **che**, rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale non saranno formulate osservazioni;
 4. **di trasmettere** al Comune di Rubiana il presente Decreto per i successivi provvedimenti di sua competenza;
 5. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 20/02/2019

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Risorse umane, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate
(Marco Marocco)